

**C. E. I.**

**Ufficio Catechistico Nazionale**

**Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica ANNO XI, n° 3**

**NOTIZIARIO**

**Numero unico - 6 maggio 1986**

**CEI - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma**

---



**C.E.I.**

Ufficio Catechistico Nazionale  
 Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica

**NOTIZIARIO UNICO**  
**6 maggio 1986**

**S O M M A R I O**

Editoriale .....	Pag.	3
Indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione in materia di insegnamento della religione cattolica .....	"	7
- Scuola materna: Circolare 3.5.1986, n. 128 .....	"	7
- Scuola elementare: Circolare 3.5.1986, n. 129 .....	"	15
- Scuola media: Circolare 3.5.1986, n. 130 .....	"	23
- Scuole secondarie di secondo grado: Circolare 3.5.1986, n. 131 .....	"	31
Capacità in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado .....	"	39
Indicazione delle disponibilità dei docenti della scuola elementare ad insegnare la religione cattolica (Circolare Ministero P.I. 5 marzo 1986, n. 72, prot. n. 590) .....	"	41
L'insegnamento della religione nelle scuole elementari e materne - Comunicato Consiglio dell'UCN 20-21 marzo 1986 .....	"	43
Sulla disponibilità dei maestri a insegnare la religione cattolica nella scuola elementare (Comunicato stampa dell'A.I.M.C.) .....	"	47
Convegno Nazionale Direttori Uffici Catechistici - Collevalenza di Todi, 23-27 giugno 1986 .....	"	49

---



## EDITORIALE

Questo fascicolo viene pubblicato a cura dei due Uffici Catechistico Nazionale e di Pastorale Scolastica, al fine soprattutto di portare con urgenza alcune disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione a immediata conoscenza dell'Episcopato Italiano e degli Uffici pastorali competenti, nelle regioni e nelle diocesi. Si tratta pertanto di un fascicolo principalmente destinato a documentare.

I due Uffici della Segreteria Generale della CEI curano per ora solo alcune brevi note e sottolineature, tendenti ad avviare, per quanto possibile, una sintonia di fondo nel servizio che tempestivamente siamo chiamati a svolgere in comunione con l'Episcopato nel popolo di Dio.

L'uno e l'altro Ufficio si riservano pertanto di ritornare sulle delicate questioni.

Fin d'ora preghiamo i destinatari di questo fascicolo di farlo conoscere ai Vescovi, ai quali sarà data copia in cartella nella circostanza della prossima Assemblea Generale.

Sul merito degli aspetti di interpretazione e di attuazione che sono oggetto delle Circolari ministeriali del 3 maggio 1986, sono possibili alcune rapide considerazioni, che proponiamo per asterischi.

\* L'Amministrazione ha ritenuto di predisporre strumenti idonei ad assicurare adeguata informazione sia alle famiglie e agli alunni sia alle autorità scolastiche e ai docenti, circa alcuni aspetti organizzativi in materia di insegnamento della religione cattolica.

Ciascuna circolare pertanto, destinata al rispettivo grado di scuola, dalla materna alla secondaria superiore, è corredata di due allegati: un modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, uguale per tutti i gradi di scuola, e un modulo che illustra le attività per gli alunni che nei rispettivi gradi di scuola non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

\* Per le attività offerte dalla scuola agli alunni che non si avvarranno dell'insegnamento della religione cattolica, sembra da sottolinearsi positivamente il riguardo nei confronti sia del collegio dei docenti sia dell'ascolto dei genitori e perfino degli studenti interessati. Gli indirizzi proposti consentono di articolare le soluzioni organizzative in maniera più rispondente alle concrete e differenti esigenze dei vari istituti scolastici.

---

4.

\* Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le istruzioni ministeriali precisano che **tutti i docenti** (sia quelli che si dichiarano disposti a svolgere l'insegnamento della religione cattolica, sia quelli che si dichiarano non disposti) sono tenuti all'orario obbligatorio di insegnamento.

\* Si ritiene che da tutta la normativa attuale scaturisca con sufficiente chiarezza che la dichiarata disponibilità del maestro titolare di classe ad insegnare la religione cattolica si riferisce alla classe di cui è titolare, e non può diventare motivo perchè gli sia richiesto di supplire in tale insegnamento colleghi che si sono dichiarati non disposti.

Considerazioni analoghe si possono fare per la disponibilità delle educatrici ed educatori titolari di sezione nella scuola materna.

\* Non è fuori luogo ricordare come nella nuova normativa concordataria l'insegnamento della religione cattolica ("riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenuto conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano") è assicurato "nel quadro delle finalità della scuola" e si propone pertanto alla considerazione delle educatrici e dei maestri come un'area disciplinare che rientra con pari dignità formativa e culturale nelle esigenze della professionalità docente.

Esso richiederà in essi soprattutto un sincero e corretto atteggiamento nei confronti della Chiesa cattolica insieme con quella disponibilità all'aggiornamento che è inerente alla professione docente.

\* Per quanto attiene alle attività educative di religione cattolica per la scuola materna, esse saranno oggetto di successive indicazioni contestualmente alla emanazione dei relativi orientamenti.

\* Le disposizioni ministeriali richiamano l'attenzione dei Direttori Didattici e dei Collegi dei docenti della Scuola elementare, nonché degli insegnanti della Scuola materna, "sulla esigenza di collocare contestualmente l'insegnamento della religione cattolica e le attività di cui all'allegato B all'inizio o alla fine delle lezioni per le classi in cui siano presenti alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono".

Quanto espresso in merito non sembra che si configuri come una norma prescrittiva, ma piuttosto come un indirizzo proposto alla responsabilità del collegio dei docenti, per venire incontro a eventuali situazioni limite in cui si pongano difficoltà organizzative insuperabili.

\* Se ne deduce anzi che nelle classi in cui non ci siano alunni che non si avvalgano dell'insegnamento della religione cattolica, questo può essere collocato in qualsiasi momento dell'orario scolastico, sulla base delle esigenze didattiche.

\* Una particolare sottolineatura merita il riferimento alle attività da proporre agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Il Ministero ne ha affidato la definizione concreta al Collegio dei docenti dei singoli istituti, in collaborazione coi genitori interessati, individuando tuttavia alcune grandi linee di orientamento per i singoli gradi di scuola:

- per la Scuola Materna, attività educative nel quadro degli orientamenti in vigore;
- per la Scuola Elementare, attività di gruppo per l'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile;
- indicazioni analoghe sono date per la Scuola Media, con l'indicazione preferenziale ai "programmi" di storia e di educazione civica;
- per la Secondaria superiore i riferimenti sono al complesso delle discipline, in particolare alle parti dei programmi di storia, di filosofia, di educazione civica che hanno più stretta attinenza coi valori fondamentali della vita e della convivenza civile.

Si tratta di indicazioni e di suggerimenti, dove è evidente la preoccupazione che le attività alternative abbiano sempre uno spiccato carattere formativo, personale civico e sociale.

\* Una parola merita infine la previsione - ormai probabile - dell'abbassamento del limite di età per la scelta da parte dello studente della secondaria superiore.

In attesa del relativo strumento di legge, che precisi limiti e modalità, si può solo dire che bisogna fare in modo che una simile scelta sia occasione non per vanificare, ma per promuovere il ruolo della famiglia. E' questo infatti il luogo primario della crescita nell'esercizio consapevole delle responsabilità e della libertà adulta. Non giovano artificiose contrapposizioni o conflitti tra genitori e figli. "Il vero problema, ripetiamo insieme con i Vescovi italiani, è quello di favorire la corresponsabilità e il dialogo nella famiglia, là dove si compongono responsabilità e diritti dei genitori e dei figli, anche dei più piccoli" (Messaggio della XXVI Assemblea generale "straordinaria" della CEI, 1° marzo 1986).

Il presente fascicolo riporta anche il testo della Circolare n. 72 (prot. n. 590) del 5 marzo 1986, contenente indicazioni per la disponibilità degli insegnanti di scuola elementare a insegnare la religione cattolica. Norme analoghe per la scuola materna non sono state ancora emanate.

Sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e materne, si riporta il Comunicato del Consiglio dell'Ufficio Catechistico Nazionale già pubblicato in "Avvenire" (23 marzo 1986).

Infine si porta a conoscenza in particolare degli Uffici Catechistici diocesani un foglio provvisorio di lavoro del Convegno Direttori previsto a Collevalenza di Todi, dal 23 al 27 giugno prossimo.

Questo fascicolo viene chiuso alla vigilia delle riunioni del Consiglio dell'Ufficio Catechistico Nazionale (8-9 maggio) e della Consulta Nazionale di Pastorale Scolastica (14 maggio), l'una e l'altra dedicate ad approfondimenti di carattere pastorale in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

La Direzione  
dell'Ufficio Naz. di Pastorale Scolastica

La Direzione  
dell'Ufficio Catechistico Nazionale

---





# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

GAB/I

CIRCOLARE N. 128

Prot. n. 59402/1616/FL

Roma, 3.5.1986

Ai Provveditori agli Studi   LORO SEDI    
Al Sovrintendente Scolastico per  
  la provincia di   BOLZANO    
All'Intendente Scolastico per  
  la scuola in lingua tedesca   BOLZANO    
All'Intendente Scolastico per  
  la scuola delle località ladine   BOLZANO    
Al Sovrintendente agli Studi per  
  la Regione Autonoma della  
  Valle d'Aosta   A O S T A  

e, per conoscenza:

Alle Direzioni Generali, Ispet-  
torati e Servizio per la  
  Scuola Materna   S E D E    
All'Assessore alla Pubblica  
  Istruzione della Regione  
  Autonoma della Valle d'Aosta   A O S T A    
All'Assessore alla Pubblica  
  Istruzione della Regione  
  Siciliana   PALERMO  

OGGETTO: Scuola materna - indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica.

Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attività offerte agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonché delle attività educative assicurate dalla scuola per i bambini che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue:

Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate ai genitori o a chi eserciti la potestà:

- 1) allegato A, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero già utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985.
- 2) allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività per i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all'allegato B) sono definite nel quadro degli orientamenti educativi in vigore entro il primo mese dall'inizio della scuola dal collegio dei docenti sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà, tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attività sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell'ambito dell'orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l'osservanza dell'orario obbligatorio di insegnamento.



# *Ministero della Pubblica Istruzione*

GABINETTO

Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell'attività didattica, si richiama l'attenzione dei Direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l'insegnamento della religione cattolica e le attività di cui all'allegato B) all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero per le sezioni nelle quali siano presenti bambini che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono.

Con successiva circolare si darà notizia delle attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica e dei criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento.

Contestualmente saranno precisate le modalità per acquisire la disponibilità degli insegnanti di ruolo a svolgere le attività educative di religione cattolica e le disposizioni per l'eventuale nomina di appositi insegnanti qualora, nell'ambito delle sezioni funzionanti, non vi siano insegnanti di ruolo disponibili per detto insegnamento.

I Direttori didattici avranno cura di assicurare che nell'applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.

In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i Direttori didattici faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta.

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.

IL MINISTRO

---

## ALLEGATO A

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1986/87.

ALUNNO-----

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense (articolo 9.2), in presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura.

Nella prima applicazione, riferita all'anno scolastico 1986/87, gli aventi diritto consegneranno il presente modulo alla segreteria della scuola nel termine del 7 luglio 1986.

SI

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

NO

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

(\*) Firma: Genitore o chi esercita la potestà-----

(\*) Studente-----

Data-----

Per l'alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all'anno scolastico in corso

Scuola-----

Classe-----Sezione-----

(\*) Cancellare la voce che non si utilizza.

Art.9 n.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

---



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

ALLEGATO B

## SCUOLA MATERNA

### Attività per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica.

Ai bambini della scuola materna che non si avvalgono dell'attività educativa di religione cattolica la scuola assicura lo svolgimento di attività educative nel quadro degli Orientamenti in vigore.

Lo svolgimento di tali attività è programmato nel quadro della organizzazione didattica dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio del funzionamento della scuola, sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà nei confronti del minore.

Tali attività, per le sezioni nelle quali vi siano bambini che si avvalgono dell'attività educativa di religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono, si svolgono contestualmente all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero di funzionamento delle scuole.







# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

GAB/I

CIRCOLARE N. 129

Prot. n. 59403/1617/FL

Roma, 3.5.1986

Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI  
 Al Sovrintendente Scolastico per  
 la provincia di BOLZANO  
 All'Intendente Scolastico per  
 la scuola in lingua tedesca BOLZANO  
 All'Intendente Scolastico per  
 la scuola delle località ladine BOLZANO  
 Al Sovrintendente agli Studi per  
 la Regione Autonoma della  
 Valle d'Aosta A O S T A

e, per conoscenza:

Alle Direzioni Generali, Ispet-  
 torati e Servizio per la  
 Scuola Materna S E D E  
 All'Assessore alla Pubblica  
 Istruzione della Regione  
 Autonoma della Valle d'Aosta A O S T A  
 All'Assessore alla Pubblica  
 Istruzione della Regione  
 Siciliana PALERMO

OGGETTO: Scuola elementare - indicazioni relative  
 all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o  
 non avvalersi dell'insegnamento della religione  
 cattolica e in ordine alle attività per gli alunni  
 che non si avvalgono di attività di insegnamento  
 della religione cattolica.

Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n.  
 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n.



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attività formative offerte agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonché delle attività educative assicurate dalla scuola per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue:

Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate ai genitori o a chi eserciti la potestà:

- 1) allegato A, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero già utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985.
- 2) allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività educative per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all'allegato B) sono definite, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, dai Consigli di interclasse sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà, tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato.

Dette attività sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell'ambito dell'orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l'osservanza dell'orario obbligatorio di insegnamento.

Al fine di assicurare il complessivo svolgimento



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

dell'attività didattica, si richiama l'attenzione dei Direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l'insegnamento della religione cattolica e le attività di cui all'allegato B) all'inizio o alla fine delle lezioni per le classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono.

In conseguenza della nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica è abrogata la circolare del 9 febbraio 1945 n.311, concernente le lezioni integrative nelle classi terza, quarta e quinta elementare.

I Direttori didattici avranno cura di assicurare che nell'applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.

In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i Direttori didattici faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta.

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.

IL MINISTRO

---

## ALLEGATO A

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1986/87.

ALUNNO-----

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense (articolo 9.2), in presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura.

Nella prima applicazione, riferita all'anno scolastico 1986/87, gli aventi diritto consegneranno il presente modulo alla segreteria della scuola nel termine del 7 luglio 1986.

SI

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

NO

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

(\*) Firma: Genitore o chi esercita la potestà-----

(\*) Studente-----

Data-----

Per l'alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all'anno scolastico in corso

Scuola-----

Classe-----Sezione-----

(\*) Cancellare la voce che non si utilizza.

Art.9 n.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

---



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

ALLEGATO B

## SCUOLA ELEMENTARE

### Attività per gli alunni che non si avvalgono di attività di insegnamento della religione cattolica.

Agli alunni delle scuole elementari che non si avvalgono di attività di insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall'art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che "ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse...".

Lo svolgimento di tali attività è programmato dai Consigli di interclasse entro il primo mese dall'inizio delle lezioni sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o coloro che esercitano la potestà.

Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività devono concorrere al processo formativo della personalità degli alunni e saranno particolarmente dirette all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile.

Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell'attività didattica, le attività di insegnamento della religione cattolica e quelle integrative, per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si svolgono contestualmente nell'ora iniziale o finale delle lezioni nelle classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono delle attività di insegnamento della religione cattolica ed alunni che non se ne avvalgono.







# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

GAB/I

CIRCOLARE N. 130

Prot. n. 59404/1618/FL

Roma, 3.5.1986

Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI  
Al Sovrintendente Scolastico per  
la provincia di BOLZANO  
All'Intendente Scolastico per  
la scuola in lingua tedesca BOLZANO  
All'Intendente Scolastico per  
la scuola delle località ladine BOLZANO  
Al Sovrintendente agli Studi per  
la Regione Autonoma della  
Valle d'Aosta A O S T A

e, per conoscenza:

Alle Direzioni Generali, Ispet-  
torati e Servizio per la  
Scuola Materna S. E D E  
All'Assessore alla Pubblica  
Istruzione della Regione  
Autonoma della Valle d'Aosta A O S T A  
All'Assessore alla Pubblica  
Istruzione della Regione  
Siciliana PALERMO

OGGETTO: Scuola media - indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività per gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso., le indicazioni in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e alle attività formative offerte agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonché delle attività formative assicurate dalla scuola per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue:

Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate ai genitori o a chi eserciti la potestà:

- 1) allegato A, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero già utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985.
- 2) allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività formative per gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all'allegato B) sono definite, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, dai Collegi dei docenti sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà, tenuto conto di quanto esplicitato nello stesso allegato.

Dette attività sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell'ambito dell'orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

remunerarsi secondo le norme contenute nell'art. 88 -quarto comma- del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.

° °

I Presidi cureranno di far pervenire alle famiglie degli allievi della terza classe, entro la stessa data del 10 giugno p.v., anche copia delle disposizioni impartite con circolare ministeriale di pari data in ordine alle modalità di iscrizione agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica e all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, nonché la scheda informativa - Allegato B) della stessa - relativa alle attività per gli studenti delle stesse scuole medie superiori che non si avvalgono di detto insegnamento.

° °

I Presidi avranno cura di assicurare che nell'applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.

In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i Presidi faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta.

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate provvedendo a fornire copia delle disposizioni e degli atti indicati nel precedente quartultimo capoverso, riferite agli allievi della terza classe.

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. De ...', written over a horizontal line.

---

## ALLEGATO A

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1986/87.

ALUNNO-----

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense (articolo 9.2), in presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura.

Nella prima applicazione, riferita all'anno scolastico 1986/87, gli aventi diritto consegneranno il presente modulo alla segreteria della scuola nel termine del 7 luglio 1986.

<input type="checkbox"/>	SI	Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
<input type="checkbox"/>	NO	Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.		

(\*) Firma: Genitore o chi esercita la potestà-----

(\*) Studente-----

Data-----

Per l'alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all'anno scolastico in corso	
Scuola-----	-----
Classe-----	-----Sezione-----

(\*) Cancellare la voce che non si utilizza.

Art.9 n.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

ALLEGATO B

SCUOLA MEDIA

Attività per gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Agli allievi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che "al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o classi diverse...".

Lo svolgimento di tali attività è programmato dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio delle lezioni sentite, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori o chi esercita la potestà. Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività integrative devono concorrere al processo formativo della personalità degli allievi e saranno particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.







# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

GAB/I

CIRCOLARE N. 131

Prot. n. 59405/1619/FL

Roma, 3.5.1986

Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI  
Al Sovrintendente Scolastico per  
la provincia di BOLZANO  
All'Intendente Scolastico per  
la scuola in lingua tedesca BOLZANO  
All'Intendente Scolastico per  
la scuola delle località ladine BOLZANO  
Al Sovrintendente agli Studi per  
la Regione Autonoma della  
Valle d'Aosta A O S T A

e, per conoscenza:

Alle Direzioni Generali, Ispet-  
torati e Servizio per la  
Scuola Materna S-E D E  
All'Assessore alla Pubblica  
Istruzione della Regione  
Autonoma della Valle d'Aosta A O S T A  
All'Assessore alla Pubblica  
Istruzione della Regione  
Siciliana PALERMO

OGGETTO: Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica - indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n.



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 6-00074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e alle attività culturali e formative offerte agli studenti che esercitano il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La presente circolare è stata redatta sulla base dello schema di disegno di legge relativo alla "Capacità in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado", approvato dal Governo ed ora all'esame del Parlamento. Resta inteso che ci si dovrà conformare a quanto il Parlamento deciderà in merito; si invitano peraltro le SS.LL a curare che i competenti Capi di istituto provvedano intanto alla distribuzione del modulo e della scheda informativa sottoindicati (allegati A e B), riservandosi l'Amministrazione di dare, in relazione alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge anzidetto, ulteriori disposizioni in ordine alla iscrizione e alla connessa presentazione del modulo.

Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potestà la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica e delle attività culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue:

Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate agli studenti:

- 1) allegato A, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, da allegare alla domanda di iscrizione.
- 2) allegato B, quale scheda informativa relativa alle



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all'allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato.

Dette attività sono svolte dai docenti nell'ambito dell'orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell'art. 88 -quarto comma- del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.

La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgano è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.

I Capi di istituto avranno cura di assicurare che, nell'applicazione delle disposizioni in oggetto, si operi nel pieno rispetto delle scelte effettuate e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.

In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i Capi di istituto faranno pervenire ai Provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta ai sensi delle presenti disposizioni.

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole ed istituti interessati.

IL MINISTRO



## ALLEGATO A

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1986/87.

ALUNNO-----

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense (articolo 9.2), in presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura.

Nella prima applicazione, riferita all'anno scolastico 1986/87, gli aventi diritto consegneranno il presente modulo alla segreteria della scuola nel termine del 7 luglio 1986.

SI

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

NO

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

(\*) Firma: Genitore o chi esercita la potestà-----

(\*) Studente-----

data-----

Per l'alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all'anno scolastico in corso

Scuola-----

Classe-----Sezione-----

(\*) Cancellare la voce che non si utilizza.

## ALLEGATO A

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1986/87.

ALUNNO-----

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità al nuovo accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense (articolo 9.2), in presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto della iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sulla base della stessa procedura.

Nella prima applicazione, riferita all'anno scolastico 1986/87, gli aventi diritto consegneranno il presente modulo alla segreteria della scuola nel termine del 7 luglio 1986.

SI

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

NO

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il diritto di scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa.

(\*) Firma: Genitore o chi esercita la potestà-----

(\*) Studente-----

Data-----

Per l'alunno frequentante, specificare scuola, classe, sezione relative all'anno scolastico in corso

Scuola-----

Classe-----Sezione-----

(\*) Cancellare la voce che non si utilizza.

Art.9 n.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".



# Ministero della Pubblica Istruzione

GABINETTO

ALLEGATO B

## ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ED ARTISTICA

### Attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli studenti stessi.

Al fine di rendere possibile l'acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall'inizio delle lezioni.

Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.

La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.





**CAPACITA' IN MATERIA DI SCELTE SCOLASTICHE E DI ISCRIZIONE  
NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO**

*Sulla questione della età e capacità dei giovani in materia di diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, riportiamo le dichiarazioni del Ministro della Pubblica Istruzione al Senato, nella seduta pubblica del 29 aprile 1986 (cfr. Resoconto stenografico, pag. 17-18).*

"Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un disegno di legge che prevede che gli studenti delle scuole secondarie superiori, all'atto dell'iscrizione richiesta dall'autorità scolastica, facciano personalmente la scelta in relazione al diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica .

"Analogamente, si prevede che personalmente facciano questa scelta in presenza di altre eventuali intese con altre confessioni religiose, e che sia personale la scelta (questo pensando ad un assetto della scuola secondaria superiore in linea di massima previsto dal testo di riforma della scuola secondaria) nell'ipotesi di discipline opzionali o comunque di attività culturali integrative della scuola .

"Il modulo contenente la dichiarazione delle scelte deve essere allegato alla domanda di iscrizione alla scuola e tale domanda viene firmata dal genitore o da chi esercita la potestà.

"Mi sembra che tale soluzione sia rispettosa della indicazione di attribuire direttamente agli studenti il carattere personale della scelta, senza con questo fare della scuola l'elemento divaricante e di dissociazione del rapporto che evidentemente non trova la sua garanzia primaria nell'ordinamento, ma che deve trovare in esso la sua coerente conferma".

---



COULARD  
P. I. - 18 - 1 -



CIRCOLARE N. 72

5 MAR 1986 Mod. I (Geb. del Ministro)

Roma, \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Ministero  
della Pubblica Istruzione*

Direzione Generale  
dell'Istruzione Elementare - DIV. II

Prot. N.º \_\_\_\_\_ 590 \_\_\_\_\_

M. Provveditori agli \_\_\_\_\_  
Studi \_\_\_\_\_  
LORO SEDI \_\_\_\_\_

Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
Dir. \_\_\_\_\_ Sen. \_\_\_\_\_ N.º \_\_\_\_\_

OGGETTO: Insegnamento della religione cattolica nella  
scuola primaria - Indicazione di disponibilità dei docenti

Il D.P.R. 16/12/1985 n.751 - che dà esecuzione all'"Intesa" tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nella scuole pubbliche - assicura il diritto, esercitato nella scuola elementare dalle famiglie degli alunni, di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

Il predetto D.P.R. prevede, altresì, che tale insegnamento "può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo"; inoltre che "sono...da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica", gli "insegnanti della scuola... elementare in servizio nell'anno scolastico 1985/86".

Al fine di assicurare, col prossimo anno scolastico 1986/87, l'adempimento di quanto previsto, le SS.LL. provvederanno a richiedere alle Direzioni didattiche l'elenco degli insegnanti di ruolo che si siano dichiarati disponibili per l'insegnamento della religione cattolica. Nel caso di insegnanti trasferiti dal 10/9/1986, il direttore didattico trasmetterà subito la dichiarazione di disponibilità a quello della sede di nuova titolarità. L'elenco dei docenti (dotazione organica aggiuntiva,



*Ministero  
della Pubblica Istruzione*  
Direzione Generale  
dell'Istruzione Elementare

*Prot. N.º* \_\_\_\_\_

Mod. 1 (Cab. del Ministro)

*Roma,* \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*All.* \_\_\_\_\_

*Risposta al Foglio del* \_\_\_\_\_  
*Div.* \_\_\_\_\_ *Sez.* \_\_\_\_\_ *N.º* \_\_\_\_\_

OGGETTO \_\_\_\_\_

in attesa di sede definitiva, ecc.) ai quali, per qualsiasi motivo, la sede di servizio per l'anno scolastico 1986/87 sarà assegnata successivamente, va trasmesso al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità.

Entro il 31 maggio 1986 le direzioni didattiche comunicheranno alle SS.LL. l'elenco nominativo degli insegnanti che si siano dichiarati disposti a svolgere l'insegnamento della religione cattolica.

IL MINISTRO

*G. De Michelis*

**L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE**

Comunicato dell'Ufficio Catechistico Nazionale

Consiglio U.C.N., 20-21 marzo 1986

1. Il 20-21 marzo si è riunito a Roma il Consiglio dell'Ufficio Catechistico Nazionale.

Oggetto dei lavori del Consiglio è stato l'impegno della Chiesa in Italia per dare attuazione alle norme previste dall'Accordo Concordatario del 18 febbraio 1984, dalla Intesa del 14 dicembre 1985 e delle recenti delibere della C.E.I. in materia.

Il Consiglio si è occupato principalmente della religione nelle scuole elementari e nelle scuole materne, a partire dalle preoccupazioni fondamentali che sono proprie dei genitori e degli insegnanti: educare il senso religioso nel quadro delle finalità della scuola; contribuire a non dividere ma ad affratellare i bambini nella scuola; offrire concrete occasioni di aggiornamento e di qualificazione dei maestri in materia di insegnamento della religione.

2. La prima attenzione è ai bambini e ai fanciulli. Le specifiche attività educative e didattiche in ordine all'insegnamento della religione cattolica previste dalla Intesa sono a servizio della crescita della loro personalità e dei loro diritti a porre domande e ad ottenere risposte che, senza alcuna violenza alle loro coscienze, educino nella consapevolezza la loro libertà.

Saranno i genitori e le famiglie ad esercitare il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

In ogni modo i maestri che insegnano la religione cattolica saranno sempre consapevoli della possibile presenza in classe di bambini che provengono da famiglie di credenti, ma anche di diversa e perfino nessuna esperienza religiosa. Questa situazione va rispettata. La scuola infatti deve generare un rapporto di amicizia tra alunni di indole e condizione diversa e favorire la disposizione reciproca a comprendersi (vedi Dichiarazione del Concilio Vaticano II sulla Educazione cristiana, n.5).

3. Agli insegnanti di scuola elementare e di scuola materna va fatto credito. Essi sono al servizio dei bambini, i quali portano nella scuola tutti i contenuti della loro esperienza, comprese le notizie e le esperienze di vita cristiana. Con la loro professionalità gli insegnanti sono chiamati a sviluppare queste notizie, questi interessi. Questo loro servizio non è lontano da ciò che la Chiesa promuove con il suo insegnamento sulla dignità dell'uomo e sulla vocazione alla vita, alla fraternità e alla pace.

Coi maestri occorre ora individuare, nei circoli didattici come pure nelle sedi proprie delle parrocchie e delle diocesi, occasioni di incontro per offrire aggiornamenti e sussidi. Dalla loro esperienza occorre imparare metodo e avvertenze didattiche.

Nelle scuola materne ben presto saranno a disposizione le indicazioni delle specifiche attività educative religiose in ordine all'insegnamento della religione cattolica. Queste nuove proposte saranno da accogliere nella scuola non in sostituzione, ma in aderenza e perciò in armonia e in continuità con gli "Orientamenti" in vigore dal 1969. Molte educatrici ed educatori ritroveranno nelle nuove proposte ciò che già fanno nella scuola, con intelligenza e competenza professionale.

Nelle scuole elementari è previsto un periodo transitorio in attesa di programmi nuovi di insegnamento della religione aggiornati nel quadro dei programmi del 1985. Nel frattempo si possono valorizzare le migliori esperienze didattiche e favorirne la conoscenza tra i maestri e le famiglie; così che nessuno si senta sprovveduto. Si tratta anche di valorizzare il meglio delle proposte didattiche oggi esistenti di cui la stessa Conferenza Episcopale Italiana, ma non solo essa, si è fatta promotrice. Attraverso i competenti Uffici delle diocesi si potranno raccogliere contributi per la compilazione dei programmi che devono essere pubblicati entro il 1987.

Ci sono maestri che si sentono impreparati a insegnare la religione cattolica; altri potrebbero temere di diventare motivo di divisione della classe; altri ancora potrebbero rifiutarsi per motivi di coscienza.

Ma ogni insegnante che cerchi di sviluppare, senza pregiudizio, le facoltà intellettuali e spirituali dei suoi alunni, il senso dei valori e il gusto del bello, è invitato a considerare le opportunità educative che gli si aprono se accetta di insegnare la religione cattolica e vi si prepara.

4. I genitori e le famiglie guardano con ansia e con fiducia alla scuola, sapendo che in essa si pongono fondamenta di formazione e si educa per la vita. Essi vogliono essere sicuri che la scuola propone valori ed educa la libertà di coscienza degli alunni.

Per questa innata libertà i bambini pongono in qualsiasi momento le domande più semplici e più serie per cercare risposte non evasive o false, né superstiziose o penosamente emarginanti.

Ai genitori e alle famiglie occorre dare fiducia che l'insegnamento della religione nella scuola intende sorreggere la loro azione educativa coltivando in modo corretto interessi e curiosità anche su esperienze cristiane che a volte i bambini non vivono in casa, ma con le quali prima o dopo dovranno misurarsi.

Tutto questo richiede responsabilità anche nei genitori: per sorreggere i maestri nel nuovo impegno educativo e per cercare insieme nella scuola di superare i primi inevitabili disagi di funzionamento.

5. Con un più qualificato insegnamento della religione cattolica, e di altre eventuali confessioni, nel quadro delle finalità della scuola materna e della scuola elementare, si aprono anche possibilità ecumeniche nuove. L'ostacolo più

temibile alla comprensione e alla comunione tra gli uomini è l'ignoranza. L'incontro con i libri della Bibbia e in particolare con Cristo e il suo Vangelo non divide ma unisce i credenti, tra loro e con l'umanità tutta.

6. Il Consiglio dell'Ufficio Catechistico Nazionale collabora nel preparare istruzioni e orientamenti più completi per gli insegnanti di religione delle scuole di ogni ordine e grado. Il Consiglio si riunirà perciò l'8 e 9 maggio prossimo con un ordine del giorno, che comprende questi impegni e, inoltre, la verifica dei catechismi.

L'insegnamento della religione sarà anche al centro dei lavori del Convegno Nazionale dei Direttori degli Uffici Catechistici diocesani in calendario dal 23 al 27 giugno prossimo a Collevalezza di Todi.





**SULLA DISPONIBILITA' DEI MAESTRI  
A INSEGNARE LA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE**

(Comunicato Stampa dell'A.I.M.C.)

*La disponibilità e l'aggiornamento dei maestri per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare, nonché nella scuola materna, esigono impegni pastorali organici e iniziative adeguate quali già si registrano nelle Chiese particolari in Italia. In questo contesto si colloca anche un comunicato dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici che riportiamo.*

La dichiarazione di "disponibilità" all'insegnamento di religione cattolica secondo l'ordinamento concordatario, richiesta agli insegnanti titolari della scuola elementare ai sensi della circolare n. 590 -datata 5 marzo 1986 - del Ministero della P.I. suscita, alla base della scuola, motivi di perplessità e di preoccupazione circa il significato e gli impegni che essa comporta nel concreto svolgimento dell'attività professionale del docente.

Pur in assenza di normative specifiche, peraltro auspicabili ed urgenti, che regolino la complessa materia in tutti i suoi aspetti, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici (Aimc) ritiene che la dichiarazione di disponibilità ad impartire tale insegnamento - che si completa, com'è noto, con il riconoscimento di idoneità secondo le competenze proprie dell'autorità ecclesiastica -, mentre corrisponde alla natura dell'insegnamento di religione secondo il Concordato, non può e non deve in alcun modo interferire nella condizione del docente relativamente ai modi di esercizio della sua attività professionale e, tanto meno, alla sua posizione giuridica e ai suoi obblighi di servizio.

Appaiono immotivate e pretestuose le illazioni e le supposizioni intenzionalmente diffuse alla base della scuola nel corso di iniziative locali secondo le quali, fra l'altro, l'insegnante disponibile e idoneo potrebbe essere utilizzato esclusivamente per l'insegnamento di religione cattolica oppure per sostituire i colleghi non disponibili. E' interesse comune operare invece per promuovere e garantire un clima di serenità e di consapevolezza sulla base di una corretta informazione.

L'Aimc, come associazione professionale di insegnanti cattolici, in continuità e coerenza con l'azione sino ad ora svolta, intende operare affinché ogni insegnante si ponga di fronte alla decisione secondo una scelta di coscienza e con spirito di autentica professionalità, considerando in primo luogo il fine educativo e le opportunità conseguenti che l'assunzione dell'insegnamento di religione cattolica da parte dello stesso insegnante di classe può offrire.

Il comportamento dell'insegnante cattolico di fronte alla scelta che gli viene proposta assume un significato più profondo di testimonianza e di servizio cristiano.



## CONVEGNO NAZIONALE

### DIRETTORI UFFICI CATECHISTICI DIOCESANI

Collevalenza di Todi: 23 - 27 giugno 1986

E' in fase di preparazione il foglio di lavoro del Convegno Nazionale dei Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani di Collevalenza.

Il tema centrale del Convegno è dedicato quest'anno fondamentalmente agli impegni che gli Uffici Catechistici Diocesani devono assumere nel quadro di un'azione pastorale organica delle Chiese particolari in Italia, in vista degli appuntamenti posti dalla nuova disciplina concordataria per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il Convegno si svolge a venticinque anni dalla costituzione dell'Ufficio Catechistico Nazionale e nel quadro degli impegni posti dall'Episcopato Italiano con il piano pastorale di Comunione e Comunità missionaria, sul quale è chiamata a deliberare la XXVII Assemblea Generale della CEI (19-23 maggio 1986).

E' in questo quadro ecclesiale e pastorale che il Convegno Direttori collocherà la sua riflessione sull'insegnamento della religione. Non possiamo infatti considerare il problema al di fuori di quei compiti che la Chiesa è chiamata oggi a esprimere in rapporto alle istanze del nostro paese, in riferimento alle sue istituzioni e in specifico alla scuola.

Le indicazioni e gli orientamenti che emergeranno dall'incontro potranno così focalizzare meglio una strategia comune degli Uffici Catechistici Diocesani in stretta collaborazione con l'azione di pastorale scolastica e d'intesa eventualmente con le realtà civili e culturali impegnate oggi nel settore scolastico.

In sintesi dunque offriamo una prima informazione sullo svolgimento del Convegno.

#### - Sede e data:

Casa del Pellegrino - Collevalenza di Todi (PG) - tel. 075/88.71.35, nei giorni 23 - 27 giugno 1986 (quattro giorni).

#### - Contesto ecclesiale entro cui si colloca l'incontro:

- \* 25° dell'Ufficio Catechistico Nazionale
- \* Piano pastorale CEI per gli anni 1986/88: Comunione e comunità missionaria  
 Nel medesimo contesto occorre tener presente anche la verifica dei catechismi con il rilancio del rinnovamento della catechesi, e l'avvio della preparazione del 1° Convegno Nazionale dei catechisti in programma per la primavera del 1988 sul tema: **Catechesi per una Chiesa in missione.**
- \* Attuazione delle nuove norme concordatarie nella Chiesa italiana.

**- Finalità**

Il Convegno intende offrire ai Direttori e all'intera Chiesa in Italia una approfondita e concreta riflessione sull'insegnamento della religione indicando anche linee e orientamenti operativi per affrontare i diversi nodi con una strategia ecclesiale, pastorale e culturale comune.

**- Il tema**

La missione interpella l'Ufficio Catechistico per un rinnovato servizio alla Chiesa e all'uomo. In tale prospettiva emerge oggi con urgenza la necessità di acquisire una competenza e una capacità di presenza, di intervento e di qualificazione nel gestire nella Chiesa locale la nuova configurazione dell'insegnamento della religione cattolica.

Se missionarietà significa andare là dove la gente vive e lavora, per dare la testimonianza cristiana e in atteggiamento di servizio alla vera promozione dell'uomo, l'insegnamento della religione costituisce un ambito di tale missionarietà da impostare ovviamente in termini di verità e di rispetto all'autonomia della scuola e alle sue precise finalità culturali.

**- Programma**

L'articolazione del programma potrebbe svilupparsi, salvo una più precisa definizione, secondo queste scansioni:

Lunedì 23 giugno:

Arrivi e sistemazioni.

Martedì 24 giugno:

**Introduzione** a cura dell'UCN

Si tratta di una relazione che, percorrendo l'iter dei venticinque anni dell'Ufficio Catechistico Nazionale, possa evidenziare le vie della continuità e del rinnovamento della pastorale catechistica e degli impegni nuovi che si prospettano nei diversi settori di lavoro.

I lavori della giornata prevedono naturalmente anche interventi e dibattito in assemblea.

**Al pomeriggio:** Relazione portante sull'insegnamento della religione nel quadro globale dei rapporti nuovi Stato - Chiesa in Italia e delle istanze socio-culturali, pastorali ed ecclesiali della scuola.

Mercoledì 25 giugno:

La scuola materna ed elementare sono l'oggetto di riflessione e di studio dell'intera giornata.

Si procederà attraverso interventi che affronteranno i diversi problemi (programmi, organizzazione, insegnanti...) e per gruppi di studio.

Giovedì 26 giugno:

La scuola secondaria è l'oggetto di riflessione e di studio dell'intera giornata.

Il metodo di lavoro sarà analogo al giorno precedente: interventi, discussione e gruppi di studio.

La sera dei due giorni è prevista una assemblea generale di sintesi della giornata.

Il giorno 26 giugno parteciperà ai lavori il Presidente della CEI, Sua Em.za il Card. Ugo Poletti.

Venerdì 27 giugno:

L'intervento della Commissione Episcopale per la dottrina della fede e la catechesi permetterà di focalizzare alcuni impegni degli UCD in ordine alla verifica dei catechismi e al Convegno dei catechisti.

Seguiranno le sintesi dei gruppi e le conclusioni del Convegno a cura dell'UCN.

**- Partecipanti:**

Partecipano al Convegno i Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani.

Possono partecipare anche i loro più stretti collaboratori. A questi tuttavia la Segreteria non è in grado di garantire l'uso singolo della stanza.

**- Quota di partecipazione:**

La quota di partecipazione per i quattro giorni è di

£. 190.000 (160.000 soggiorno + 30.000 di iscrizione) in stanza singola

£. 170.000 (140.000 soggiorno + 30.000 iscrizione) in stanza doppia.

**- Foglio di lavoro definitivo**

Il foglio di lavoro più preciso sarà redatto dopo la riunione dell'8 - 9 maggio del Consiglio Nazionale dell'Ufficio Catechistico, e verrà inviato al più presto ai Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani, insieme al modulo di iscrizione.







